

Deliberazione n. 354/2018/PRSE/Montegrotto Terme



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17/07/2018

composta dai Magistrati:

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f., Consigliere relatore
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di Revisione del Comune di MONTEGROTTO TERME(PD);

VISTA la nota, in data 5 aprile 2018 prot. n. 3893, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota acquisita al prot. della Sezione. n. 4531 del 20 aprile 2018;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 37/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Maria Laura Prislei;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto*



in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”), ne definisce l'ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.



In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede,

che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

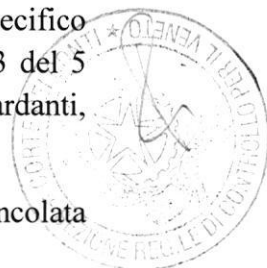
Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "*dissesto guidato*" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, la natura attualmente anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di *deficitarietà* o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di MONTEGROTTO TERME(PD) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 3893 del 5 aprile 2018). I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti, in particolare:

1. l'errata contabilizzazione del fondo per i contenziosi tra la quota vincolata dell'avanzo anziché tra quella accantonata;
2. la bassa percentuale del rapporto tra riscossioni e accertamenti in conto competenza dei proventi derivanti sia dalla lotta all'evasione tributaria (21,59%) sia dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada (42,20%);
3. il mantenimento in bilancio di residui vetusti (*ante* 2011) sia attivi che passivi in alte percentuali sul totale di fine periodo (rispettivamente pari al 47,32% e 11,87%);
4. la violazione del parametro di *deficitarietà* strutturale degli enti locali n. 7, con un risultato del 151,54%, oltre la soglia legale del 150,00%.

In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire, con nota acquisita al prot. della Sezione n. 4531 del 20 aprile 2018, i chiarimenti richiesti che tuttavia non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di MONTEGROTTO TERME(PD) era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2014 (n. 473/2017/PRSE), in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare il permanere di una situazione di sostanziale fragilità degli equilibri di bilancio dovuto alla violazione del parametro di *deficitarietà* strutturale degli enti locali n. 7, alla carenza di *governance* degli organismi partecipati e



al mantenimento in bilancio di residui vetusti.

Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa ammonta al 31/12/2015 ad € 3.068.584,30 (a fronte di una cassa iniziale di euro 2.516.232,05) e la rigidità del bilancio si attesta al 40,17%.

Le criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

1. In sede istruttoria è stato rilevato, tra la componente (quota) dell'avanzo vincolata, la voce per *"contenziosi in essere"*, pari ad € 97.705,22, tra i vincoli formalmente attribuiti dall'Ente; l'allocazione a bilancio della posta in discussione non è contabilmente corretta poiché la stessa somma doveva essere accantonata al risultato di amministrazione (come esattamente scritto a pag. 25 della relazione dell'Organo di revisione). Interrogato sullo specifico punto, il Comune *"evidenzia che il prospetto previsto da Arconet nell'anno 2015 nella parte accantonata prevedeva le seguenti voci:*

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/...

Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)

Fondo ... al 31/12/N-1. In una nota dell'IFEL si leggeva "Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate".

Si ritiene opportuno segnalare che il passaggio alla nuova contabilità armonizzata ha comportato e ancora sta comportando notevoli cambiamenti, sia contabili che informatici, di non facile applicazione e di non semplice comprensione, oltre a continui aggiornamenti dei relativi principi contabili; a questi si uniscano gli innumerevoli cambiamenti intervenuti nel tempo che comportano tutta una serie di nuovi adempimenti quali i documenti di programmazione, il bilancio consolidato, trasmissione alla BDAP dei documenti con i relativi allegati, i processi di informatizzazioni che spesso rallentano l'elaborazione, questionari, certificazioni, il tutto unito al poco personale a disposizione. Nell'anno 2016 proprio a seguito di approfondimenti, aggiornamenti, anche dei principi contabili e degli schemi di bilancio, la voce è stata contabilizzata nella parte accantonata e non nella voce "parte vincolata"."

Si prende atto della sopravvenuta esatta contabilizzazione della posta in oggetto effettuata a partire dal rendiconto 2016, così come espressamente previsto a tale proposito dall'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 *"principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* che al punto 9.2 stabilisce che *"il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: (...) 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)"*.

2. Dall'esame del rendiconto 2015, è emerso un basso valore del rapporto tra riscossioni



e accertamenti della competenza per la lotta all'evasione tributaria pari al 21,59% (84.934,13/393.383,98) con uno stanziamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari ad euro 308.447,67 e un accantonamento a rendiconto, sempre a tale titolo, di euro 339.981,74. Il rapporto, invece, tra riscosso e accertato delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada è solo del 42,20% (61.975,96/146.854,57) con un accantonamento al FCDE di euro 84.871,61.

L'Ente, in relazione alla prima criticità summenzionata, ha spiegato che *“vi è stato un incremento rispetto all'annualità 2014 nonostante i cambiamenti normativi in campo tributario intervenuti negli anni che rallentano l'azione degli Uffici. E proprio condividendo le difficoltà dei contribuenti l'Ufficio presta una notevole attività di informazione e di assistenza agli stessi effettuando anche i conteggi del dovuto a chi lo richiede. Per quanto riguarda la riscossione in competenza l'ufficio, con le medesime risorse umane, provvede ad emettere i solleciti per i mancati pagamenti ed effettua la successiva iscrizione a ruolo. Nonostante l'attività posta in essere dagli Uffici, negli anni si è rilevata una scarsa propensione ad ottemperare al pagamento del dovuto da parte dei contribuenti/debitori”*.

Il Collegio vuole rammentare, in via generale, che il mancato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

Sempre in via generale, il mancato avvio del recupero dell'evasione tributaria diviene in quest'ottica un comportamento inaccettabile, antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario.

Né tale principio è messo in discussione per le Regioni e le autonomie locali dal nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione, posto che il vigente articolo 119 della Costituzione prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fra i quali si annovera senz'altro il cennato principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

Del resto, il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un



bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore (Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte, del. 7/par/2007 del 28.06.2007), che peraltro qui non vengono assolutamente in rilievo.

Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

In relazione alle entrate *extra* tributarie derivanti dalle violazioni al codice della strada, il Comune precisa che *“oltre alla difficoltà ad incassare le violazioni emesse nell'anno perché i contravventori non pagano, si rileva anche altrettanta difficoltà nell'incassare le somme iscritte a ruolo”*.

La Sezione specifica che per tali entrate, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza e il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 (secondo cui le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione integrale sono accertate per l'intero importo del credito), è escluso il c.d. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si precisa altresì che l'accertamento delle sanzioni avviene:

- alla data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;

- qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa;

- per le sanzioni non rimosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata);

- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario;

- per le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa" fino al loro esaurimento dovranno continuare ad essere accertate per cassa. Pertanto, il principio della competenza finanziaria c.d. potenziato che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del principio di competenza finanziaria applicato;

- per i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del principio di competenza finanziaria potenziato, fino al loro esaurimento



dovranno continuare ad essere accertate per cassa.

L'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, relativamente ai proventi dalle sanzioni per violazione del codice della strada, specifica altresì che la revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità.

3. In sede istruttoria (cfr. relazione dell'Organo di revisione, pag. 27) è stata riscontrata la conservazione in bilancio di residui sia attivi che passivi vetusti (*ante 2011*) rispettivamente per € 1.921.412,76 su un totale dei residui attivi di fine esercizio di € 4.060.665,29 con un rapporto, dei primi sui secondi, pari al 47,32% e per € 351.216,63 su un totale dei residui passivi di fine esercizio di € 2.957.945,36 con un rapporto, dei primi sui secondi, pari al 11,87%. Si chiedeva, poi, nella stessa sede istruttoria, di conoscere *“le ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio”*, ex art. 228, comma 3, del TUEL. In specie, si chiedevano *“le motivazioni della conservazione in bilancio di volumi simili di residui vetusti, in particolare di quelli attivi (alcuni risalenti agli anni '80) specificandone la natura, l'oggetto, il titolo, il debitore/creditore, in apparente contrasto con i sopravvenuti principi dell'armonizzazione contabile (già applicabili al Comune, avendo aderito dal 2014 alla sperimentazione del nuovo regime contabile per gli enti territoriali locali)”*.

In risposta istruttoria, il Comune ha allegato le seguenti motivazioni: *“l'andamento dei residui attivi è in diminuzione per la parte riguardante i residui da residui, rileva invece un aumento per i residui di competenza per l'applicazione di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che comporta l'iscrizione dell'accertamento nell'anno in cui viene emesso il provvedimento, con l'eventuale iscrizione al FCDE, se ritenuta entrata di difficile esazione, e la difficoltà della riscossione già espressa nei punti precedenti.*

Per quanto riguarda i residui attivi e passivi, gli uffici comunali annualmente effettuano la verifica degli stessi, individuando quelli da mantenere a residui, quelli da eliminare o da reimputare alle annualità successive.

Nel rendiconto i residui attivi ante 2011 derivano da:

1. *Indennità di esproprio per Euro 141.275,62, derivante da una cessione di aree peep (nucleo 3) ancora in fase di contenzioso e che, per prudenza, l'equivalente importo è accantonato al FCDE;*
2. *Contributo regionale per lavori di sistemazione rete idraulica e frane nel territorio comunale per Euro 292.956,05 (dei quali alla data odierna incassati Euro 139.970,00);*
3. *Contributo regionale per pista ciclabile via Neroniana per Euro 357.280,00 completamente incassati nell'anno 2016;*
4. *Contributo progetto Aquae Patavinae per l'importo di Euro 75.065,62 finanziato da Arcus S.p.A. non ancora erogato;*



5. *Mutui per finanziamento opere pubbliche Cassa DD.PP. concessi (anche negli anni 80) per Euro 993.062,40, relativi ad opere registrate in parte investimenti.*

6. *Utilizzo sala associazioni: Squarcina Luca Euro 9,60 determina ufficio turismo 32/2007, Squarcina Luca Euro 9,60 determina ufficio turismo 1/2008; Parrocchia San Pietro Apostolo Euro 129,60 determina ufficio turismo 8/2009; Associazione Montegrotto Terme che vogliamo Euro 134,79 determina ufficio turismo 16/2009; Belluco Valter Euro 25,00 determina ufficio turismo 37/07; A.S.D. la Timba Dance Euro 583,20 determina ufficio turismo 16/10. Data l'esiguità degli importi non è stato effettuato l'accantonamento al FCDE.*

7. *Canone scarico acque termali anno 2005: Hotel des Bains Terme srl Euro 16.349,45, Millepini immobiliare srl Euro 7.596,86 determina ufficio tributi n. 12/05 (entrambi contenzioso in essere); Entrata accantonata al FCDE.*

8. *Canone scarico acque termali anno 2009: Argos srl Euro 722,72, Hotel Mondial srl Euro 11.858,69, Hotel Terme Rio D'oro srl Euro 8.815,35, determina ufficio tributi 13/09; anno 2010: Hotel Mondial srl Euro 8.098,55, Hotel Terme Rio D'Oro srl Euro 7.439,66 determina ufficio tributi 13/10 (tutti iscritti a ruolo). Entrata accantonata al FCDE".*

Pur prendendo atto della risposta ricevuta, si raccomanda l'opportunità di un elevato rigore nella verifica delle condizioni legittimanti la conservazione dei residui sia attivi che passivi, specie se vetusti (*ante* 2011), come imposto dall'art. 228, comma 3, del TUEL, in cui si legge: "*prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio*".

4. La preoccupazione che emerge in relazione alle risultanze istruttorie circa il potenziale vulnus agli equilibri di bilancio, riferibile all'inosservanza delle regole contenute nella normativa sull'armonizzazione contabile, appare corroborata dall'avvenuto sfioramento del parametro di *deficitarietà* n. 7 del D.M 18/02/2013 (come avvenuto nel 2014 e accertato da questa Sezione con la citata delibera n. 473/2017/PRSE) il cui disposto qui si riporta: "*consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)*"; lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) si attestava al 151,54% ben superiore alla soglia legale del 150%.

In sede istruttoria, l'Ente, al riguardo, ha precisato che "*il parametro di deficitarietà n. 7 è rientrato nei limiti già in sede di rendiconto 2016*".

Pur prendendo atto favorevolmente di quanto dichiarato dall'Ente, con riferimento al rispetto del parametro in discussione nell'esercizio 2016, la criticità dello sfioramento del parametro ministeriale di *deficitarietà* strutturale n. 7 permane ed emerge per *tabulas* dalla documentazione versata in atti. Tale circostanza, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 TUEL, potrebbe determinare una sensibile attenuazione della



possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Sul piano finanziario, tale valutazione trova indiretto riscontro nella mancata scelta di attivarsi sulla componente di spesa corrente che deriva dall'indebitamento. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale in cui si opera.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell'indebitamento viene affrontata anche nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante "*disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione*" (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1). Appare di palmare evidenza che ogni ente locale e la stessa Regione dovranno sin d'ora tenere in debita considerazione, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, questa nuova realtà giuscontabile che pone necessariamente gli enti interessati dalla norma a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali contemplati nel comma 1, dell'articolo 10 della legge 243/2012, al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell'indebitamento a livello regionale.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della *deficitarietà* appare, tuttavia, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (151,54%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 del Comune di MONTEGROTTO TERME(PD):

1. rileva l'errata contabilizzazione del fondo per i contenziosi tra la quota vincolata dell'avanzo anziché tra quella accantonata;
2. rileva la bassa percentuale del rapporto tra riscossioni e accertamenti in conto competenza dei proventi derivanti sia dalla lotta all'evasione tributaria (21,59%) sia dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada (42,20%);
3. rileva il mantenimento in bilancio di residui vetusti (*ante* 2011) sia attivi che passivi in alte percentuali sul totale di fine periodo (rispettivamente pari al 47,32% e 11,87%);
4. rileva la violazione del parametro di *deficitarietà* strutturale degli enti locali n. 7, con un risultato del 151,54%, oltre la soglia legale del 150,00%.



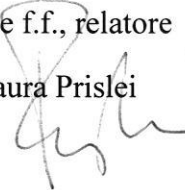
Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di MONTEGROTTO TERME(PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17/07/2018.

Il Presidente f.f., relatore

Maria Laura Prislei



Depositata in Segreteria il **27 SET. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

